

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4030 del 07/08/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Parma in comune di Lesignano de' Bagni (PR) - Richiedente Società Agricola Pessina SS - Pratica 25109/2023 - Procedimento PR22T0059
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4153 del 04/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette AGOSTO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO

- della domanda pervenuta il 29/06/2023 registrata al protocollo ARPAE con identificativo

PG/2023/113558 del giorno 29/06/2023 con cui il sig Bruno Pessina, c.f. PSSBRN51H05G337C residente nel Comune di Parma (PR) persona titolata alla firma degli atti della Società Agricola Pessina S.S., P.Iva 00482220340 con sede legale nel comune di Parma (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Parma, individuata al foglio 13 fronte/parte del mappale 36 del comune di Lesignano de' Bagni (PR), ad uso guado senza opere;

- dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PG/2023/118979 del 07/07/2023), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta

- compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTPC,
- non ricadente in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n DET-AMB-2022-3822 del 27/07/2022 in cui ARP AE concede pertinenze del torrente Parma agli stessi soggetto, riferimenti catastali, uso e periodicità del presente atto;

EVIDENZIATO il provvedimento succitato

- è temporanei e quindi, ai sensi della LR 7/2004, non rinnovabile ma, in caso di ulteriore necessità, solo nuovamente concedibile;
- ha avuto corresponsione di deposito cauzionale pari a € 250,00;
- che tale cauzione risulta depositata e nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna;

ACCERTATO che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 28/06/2023;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00 nell'ambito del rilascio della Determinazione Arpa e n. DET-AMB-2022-3822 del 27/07/2022 di cui la presente si pone come ideale rinnovo;

- il canone unico la somma pari a € 88,46 in data 20/07/2023;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che

- non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **Società Agricola Pessina S.S., P.Iva 00482220340** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Parma**, di lunghezza m 300 circa sita in frazione Molino Ferrari di Stadirano, in Comune di Lesignano de' Bagni (PR), catastalmente identificata al foglio 13 fronte/parte del mappale 36, ad uso guado, codice pratica **PR22T0059**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per **45 giorni dalla data di inizio lavori ma non oltre il 30/09/2023**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria in data 27/07/2022 (PG/2022/131245 del 28/07/2022);
4. di quantificare l'importo del canone unico dovuto in **€ 88,46** e dando atto della sua corresponsione;
5. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€250,00**;
6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;
7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta concessionaria ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Sig Vincenzo Maria Toscani;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla **Società Agricola Pessina S.S.**, P.Iva 00482220340 (cod. pratica **PR22T0059**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua **torrente Parma**, individuata al foglio 13 fronte/parte del mappale 36 del Comune di Lesignano de' Bagni (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m 300 circa, è destinata ad uso **guado senza opere**

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone pari a **€ 88,46** tramite piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo del deposito cauzionale è costituito in **€ 250,00**. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per **45 giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori ma non oltre il 30/09/2022**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a

svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico protocollo PG/2023/118979 del 07/07/2023 dell'ARSTPC, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE PARMA

USTPC - PR

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

ALL'ARPAE - SAC

P.le della Pace, 1

43123 PARMA (PR)

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: (2023.650.20.12/172) DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica n. 25109/2023 - Procedimento n. PR22T0059 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Parma sponda destra e sinistra foglio 13 fronte mappale 36 del comune di Lesignano de' Bagni (PR), ad uso guado. Richiedente: Azienda Agricola Pessina S.S..

Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904 e s.m.i..

(Ns. Prot. 04/07/2023.0045449.E)

Il Responsabile dell'Ufficio Territoriale,

in riferimento alla richiesta in oggetto, di concessione temporanea di area demaniale del Torrente Parma ad uso guado senza opere, tra i Comuni di Lesignano de' Bagni e Langhirano, catastalmente identificata al Foglio 13 fronte Mappale 36 del Comune di Lesignano de' Bagni (PR);

VISTA la documentazione trasmessa:

VISTO il R.D. n. 523/1904 T.U. sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

ESPRIME parere idraulico favorevole all'accesso all'alveo del T. Parma ed alla realizzazione di un guado temporaneo senza opere, tra i Comuni di Lesignano de' Bagni e Langhirano (PR), alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'accesso all'area demaniale dovrà avvenire senza modificare né alterare l'attuale assetto idrogeomorfologico delle sponde del corso d'acqua e senza interferire con eventuali opere di difesa esistenti; non dovrà effettuarsi alcuna escavazione e/o movimentazione significativa di inerti dalle aree demaniali interessate e l'attraversamento dovrà essere realizzato a raso e senza opere (tipo tubazioni o quant'altro possa comportare la formazione di argini o rilevati), neppure di carattere provvisorio;
- l'accesso all'area demaniale dovrà essere puntualmente ed assiduamente vigilato; a tal fine, il richiedente dovrà individuare un soggetto responsabile della gestione e della custodia degli accessi e della pista, il cui nominativo e recapito telefonico (cellulare) dovranno essere comunicati allo scrivente Ufficio ed ai Carabinieri Forestale;
- l'accesso dovrà essere interdetto ed impedito a tutti i mezzi non appartenenti all'Azienda

Strada Garibaldi 75 tel. 0521.788711-714-710
43121 PARMA

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Agricola richiedente, tramite messa in opera di apposita cartellonistica, nonché di sbarra o catena, a cura ed oneri a carico del proponente;

- il proponente sarà considerato custode e responsabile del guado e, anche tramite il soggetto di cui al punto precedente, dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate, nonché garantire la praticabilità dell'attraversamento;
- essendo l'area in oggetto esondabile, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; **in caso di emissione di avviso di allerta idraulica di colore giallo, arancione o rosso, il responsabile di cui al punto precedente dovrà provvedere alla tempestiva chiusura di tutti gli accessi al guado;**
- al termine dei lavori, tutte le aree demaniali interessate dall'intervento dovranno essere ripristinate alle condizioni originarie, a cura e spese del proponente;
- l'inizio e la fine dei lavori di realizzazione del guado, nonché il nominativo del soggetto responsabile della sicurezza e gestione dello stesso, dovranno essere comunicati con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio (tramite PEC stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (tramite PEC fpr42966@pec.carabinieri.it);
- **il presente parere ha validità di 45 giorni dalla comunicazione di inizio lavori e comunque non oltre il 30/09/2023.**

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in oggetto del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.